(Fac-simile)

**RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA**

 Al Giudice di Pace dell’Ufficio di………………..……

**RICORRE**

Il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONTRO** (*scegliere il proprio caso*)

-Il Comune di .Porano ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Carlo Alberto n.1...

Nel caso di multe elevate dalla Polizia Locale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.

-Il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale P. le del Viminale – 00184 Roma

*Nel caso di multe elevate dalla Polizia stradale oppure nel caso di opposizione ad un'ordinanza del Prefetto*.

-Il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Palazzo Baracchini – Via XX Settembre 8 – 00187 Roma

*Nel caso di multe elevate dai Carabinieri*.

-Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 97 – 00187 Roma

*Nel caso di multe elevate dalla Guardia di Finanza*.

-Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 – 00187 Roma

*Nel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale (Polizia ambientale e forestale).*

**AVVERSO**

L'accertamento di violazione dell'art. .............("CDS") eseguito dai/dalla………………………… (vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, etc) di............ ………..notificato il……………….., e che si allega in copia

Premesso che (riportare solo le parti che interessano)

1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe ( i vigili, la polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato (direttamente, tramite telelaser, autovelox, etc.)

2. Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1)..

3. Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1).

4. Che non e' stato indicato al ricorrente l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 gg nonche' le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso.

5. Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio, considerando le difficolta' che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere il ricorso

6. Che l'atto di accertamento e' da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto (compilare a seconda del proprio caso, si vedano alcuni esempi nella nota specifica 2)

Tutto cio' premesso,

considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento, sottolineato in diritto che nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata (si vedano le note specifiche 1 e 3) ne' hanno addotto validi e chiari motivi.

Per quanto sopra

CHIEDE

All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 4) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

Luogo e data Firma

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)**

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.**

***Titolare:*** *Comune di PORANO* ***con sede in*** *Piazza Carlo Alberto n. 1 - 05010 PORANO TR;* ***Centralino: +39*** *0763 374462****, Email:*** *comune.porano@postacert.umbria.it****, PEC:*** *comune.porano@postacert.umbria.it****, sito web istituzionale*** *www.comune.porano.tr.it* ***- Rappresentante:*** *SIG. CONTICELLI MARCO*

 ***- Dati di contatto RPD:*** *Responsabile della protezione dei dati presso il SOLUZIONE S.R.L. AVV. GUIDO PARATICO Telefono: 0376803074 E-mail: consulenza@entionline.it*

*Pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it*

 ***- Finalita':*** *I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' di: RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.* ***- Base giuridica:*** *I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento.* ***- Legittimi interessi:*** *Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' del legittimo interesse.* ***- Categorie di destinatari:*** *I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:*

*- altri Uffici/Servizi del titolare;*

*- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;*

*- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.*

*Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.* ***- Trasferimento:*** *I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.* ***- Conservazione:*** *I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.* ***- Diritti dell'interessato:*** *L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.* ***- Diritto di revocare il consenso:*** *Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca -* ***Diritto di reclamo:*** *se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) -* ***Conferimento:*** *Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati.* ***- Processo decisionale automatizzato e profilazione:*** *l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. -* ***Ulteriori informazioni:*** *In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e contitolari del trattamento.*

*A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).*

NOTE:

Note generali

- Scegliere solo le voci interessate al proprio caso.

- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra’ comunque essere registrato.

- E’ possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell’ordinanza –150 gg.

- La predetta bozza puo’ essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta’ del vizio.

- E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all’emissione del verbale, ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all’emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita’, non e’ invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale). In questo caso, in luogo di “verbale” occorrerà ovviamente parlare di “cartella”, e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica.

Note specifiche

Nota 1

Inserire queste frasi solo nei casi in cui sia accertato, per l'infrazione contestata, che non vi siano deroghe all'obbligo di fermo. Verificare quindi che l'accertamento sia avvenuto su una strada che il Prefetto non abbia indicato come una di quelle ove il fermo non e' obbligatorio (art. 4 legge 168/2002) e che non si sia in uno dei casi per i quali il codice della strada prevede che il fermo non e' necessario (art.201 comma 1 bis e suo regolamento: autovelox, photored, eccessiva velocita', sorpasso in curva, etc.).

Nota 2

Inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:

- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo).

- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse.

- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)

- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.

- mancata esposizione dei fatti.

- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto

- invio verbale dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore (per i dettagli si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo).

- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione –tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu’ ampio margine per gli avvisi; ad esempio e’ ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici).

- mancanza del segnale.

- omissione dell’indicazione della relativa ordinanza (si veda l'art. 45 codice della strada e suo regolamento)

- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI).

- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione.

- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).

- mancata segnalazione dell'autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.

Nota 3

Salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente consentiva l’omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l’omissione del fermo immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l’esclusione dal fermo immediato per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo regolamento.

Nota 4

Indicare qui tutte le eventuali sanzioni accessorie applicate, ovvero i provvedimenti sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.), sull'auto o sui suoi documenti.